

## DL "Cura Italia" – moratoria straordinaria su mutui e finanziamenti – Art. 56

### Moratoria sui finanziamenti, mutui e *leasing*

#### *A chi è rivolto*

La moratoria trova applicazione in relazione:

- alle imprese: micro, piccole e medie
- ai lavoratori autonomi: titolari di partita IVA - iscritti agli Ordini o senza Albo;

aventi sede in Italia.

- deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi *in bonis*, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti;
- non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

#### *Misure agevolative*

In particolare, viene previsto che:

- le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
- è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing*, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

L'ABI ha chiarito che:

- il riferimento agli "elementi accessori" riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
- anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.

### *Ambito oggettivo*

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

- nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
- a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.
- Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un'apposita “comunicazione” mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea. Nel caso siano allegati documenti alla PEC si ricorda di firmarli digitalmente

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.